

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori .....	24
Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio (Parere alla XIII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	25
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) .....	27

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno .....	25
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	28
5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Basilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari .....	25
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	29
5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente .....	26
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	30

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union, sulle tematiche relative ai servizi di <i>money transfer</i> .....	26
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	26
AVVERTENZA .....	26

##### SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

**La seduta comincia alle 14.30.**

##### Sull'ordine dei lavori.

Paolo PETRINI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede consultiva, del testo unificato delle proposte di legge

C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, passando quindi agli altri punti all'ordine del giorno.

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.**

**Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.**

(Parere alla XIII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Paolo PETRINI, *presidente e relatore*, ricorda di aver illustrato, nella precedente seduta di esame, il contenuto del provvedimento e di aver formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (*vedi allegato 1*), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail nella serata di ieri a tutti i componenti della Commissione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI ritiene di non esprimere rilievi sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA**

*Giovedì 28 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Paolo PETRINI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del

regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno.**

Giampiero GIULIETTI (PD) rinuncia a illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giampiero GIULIETTI (PD) ringrazia il Viceministro, dichiarandosi soddisfatto della risposta fornita, la quale viene incontro alle esigenze segnalate con l'interrogazione.

**5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Basilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari.**

Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), nel ringraziare il Viceministro per la risposta, ricorda l'oggetto della sua interrogazione, la quale prende spunto dalle indiscrezioni recentemente riportate dagli organi di stampa circa la trattativa relativa alla possibile acquisizione da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari (ICBPI) di una quota azionaria rilevante del gruppo Basilichi, acquisizione che tuttavia non comprenderebbe la *joint venture* Fruendo, società nella quale, dal 1° gennaio 2014, erano stati trasferiti centinaia di lavoratori in precedenza dipendenti del gruppo MPS,

facendovi confluire tutte le attività di *service* per lo stesso gruppo MPS.

Nel rilevare come la risposta fornita dal Governo renda noto che né la Banca d'Italia né il Ministero del lavoro dispongono di elementi informativi in merito a tale vicenda, auspica che l'assenza di risultanze da parte dei richiamati enti compri che l'operazione non è in atto; se così non fosse, riterrebbe particolarmente grave che la Banca d'Italia, autorità incaricata di vigilare sulle operazioni di cessione degli *asset* bancari, risulti all'oscuro di tale questione.

Chiede quindi all'Esecutivo di continuare a vigilare sull'evoluzione della vicenda sollevata dalla sua interrogazione, posto che essa espone il Paese a concreti rischi, sia in termini di funzionalità di uno dei maggiori operatori italiani nel settore bancario, sia in termini di ricadute sulla situazione occupazionale dei lavoratori dipendenti della società Fruendo.

**5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente.**

Daniele PESCO (M5S) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

Il Viceministro Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Daniele PESCO (M5S), nel riservarsi di effettuare ulteriori approfondimenti, si dichiara soddisfatto della risposta.

Paolo PETRINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 28 aprile 2016.*

**Audizione dei rappresentanti di Moneygram, Ria e Western Union, sulle tematiche relative ai servizi di *money transfer*.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.45 alle 15.15.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### RISOLUZIONI

*7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.*

*7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.*

## ALLEGATO 1

**Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino (Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato come il provvedimento intenda disciplinare in modo organico la coltivazione della vite, nonché la produ-

zione e il commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, nonché semplificando il quadro normativo attualmente vigente;

evidenziato positivamente come l'intervento legislativo operi, anche per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, un opportuno alleggerimento dei numerosi oneri burocratici di cui sono attualmente gravati gli operatori del settore,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**5-08510 Pelillo: Correttezza della riscossione dell'imposta di sbarco da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono se sia corretta la riscossione dell'imposta di sbarco nell'anno 2016 da parte del Comune di Tuoro sul Trasimeno, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 26 della legge che sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015.

Gli Onorevoli interroganti segnalano infatti che il menzionato comune nel 2013 ha approvato il regolamento istitutivo dell'imposta di sbarco e, successivamente, con deliberazione della giunta comunale del 13 ottobre 2015 ha determinato importo e decorrenza dell'imposta fissando quest'ultima nel mese di marzo 2016.

Al riguardo, il Dipartimento delle finanze rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento approvato con delibera del consiglio comunale n. 12 del 26 marzo 2013, il Comune di Tuoro sul Trasimeno ha previsto, in fase di prima attuazione che l'imposta di sbarco decorra dalla data di approvazione del regolamento stesso e che venga applicata nella misura di euro 0,70 per

ogni passeggero, rinviando, poi, alla deliberazione della giunta la determinazione a regime del *quantum*.

Il Dipartimento precisa, altresì, che dagli atti in suo possesso non risulta che il Comune abbia modificato per gli anni 2014 e 2015 la misura dell'imposta già applicata, con la conseguenza che, in virtù dell'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per tali anni ha continuato a trovare applicazione la medesima misura di imposta pari a 0,70 euro per passeggero stabilita nel citato regolamento.

Per l'anno 2016, il Comune, con deliberazione della giunta comunale n. 129 del 13 ottobre 2015 ha di nuovo stabilito la misura dell'imposta in 0,70 euro per passeggero.

Dal confronto delle due deliberazioni agli atti può rilevarsi che, per l'anno in corso, il Comune ha inteso confermare la stessa misura di imposta già applicata a decorrere dal 2013 e, pertanto, non si riscontra alcun contrasto con le disposizioni del cosiddetto blocco dell'aumento delle aliquote dei tributi disciplinato nei commi 26 e 28 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, commentati nella risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle Finanze.

ALLEGATO 3

**5-08511 Paglia: Acquisizione di una quota azionaria del Gruppo Bassilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia pone quesiti in ordine alla presunta operazione con la quale l'Istituto Centrale delle Banche Popolari (ICBPI) dovrebbe rilevare una quota del Gruppo Bassilichi (operatore nel settore dei pagamenti, dei servizi per il business e della sicurezza) e, in particolare, chiede notizie sullo stato della trattativa e sulle eventuali soluzioni prospettate ai lavoratori coinvolti.

Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Istituto Centrale delle Banche Popolari sull'effettivo avvio di trattative riguardanti l'operazione di cui è cenno nell'interrogazione.

Anche il Ministero del Lavoro, interpellato in proposito, ha comunicato di non disporre di propri elementi informativi.

## ALLEGATO 4

**5-08512 Pesco: Iniziative per uniformare il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente con il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi integrativa a sfavore del contribuente.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question time* in esame gli Onorevoli interroganti chiedono quale sia l'orientamento circa la non uniformità tra il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi c.d. « integrativa a favore del contribuente » di cui all'articolo 2 comma 8-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (un anno) e quello più lungo previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. « a sfavore del contribuente » di cui al comma 8 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 (quattro anni).

In merito gli Onorevoli segnalano l'opportunità di un'apposita iniziativa normativa volta ad equiparare i suddetti termini fissandoli al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione « salvo il limite costituito dall'avvio di attività ispettive e di verifica ».

Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 459/E del 2 dicembre 2008, emanata tenendo conto del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione, ha specificato che il decorso del termine previsto dal richiamato comma 8-*bis* per la presentazione della dichiarazione integrativa c.d. « a favore » non pregiudica la possibilità per il contribuente di far valere l'errore commesso a proprio sfavore. L'eventuale imposta versata in eccesso, infatti, può essere recuperata attraverso un'istanza di rimborso da pre-

sentare ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 entro il termine di 48 mesi.

La limitazione temporale all'utilizzo dello strumento dichiarativo è giustificata dalla circostanza che i crediti emergenti dalla dichiarazione, specialmente se destinati all'utilizzo in compensazione o detrazione, devono essere riportati nella dichiarazione successiva. Quindi, un'eventuale correzione della dichiarazione oltre il termine previsto dal comma 8-*bis* comporterebbe la necessità di dover correggere anche le dichiarazioni relative alle annualità successive, nel frattempo già presentate.

Anche la Corte di Cassazione ha in più occasioni affermato che: « la disposizione dell'articolo 2, comma 8-*bis*, [...], che prevede un limite temporale diverso e più breve rispetto a quello stabilito dal precedente comma 8, non è in contrasto con gli articoli 53 e 3 Cost., poiché spetta al legislatore trovare un ragionevole temperamento tra esigenza del contribuente e quella di buon andamento, razionalità e speditezza dell'azione amministrativa ed il termine fissato dall'articolo 8-*bis* non rende eccessivamente gravoso il diritto del contribuente » (cfr. Cass. civ. Sez. V, Sent., 21-05-2014, n. 11153).

Secondo la Corte di Cassazione « non può ritenersi che la differenza tra la disciplina disposta dal comma 8 e quella disposta dal comma 8-*bis* violi il principio di ragionevolezza e di uguaglianza. Occorre sottolineare che entrambe le rettifiche sono previste nell'interesse del contri-

biente (e di conseguenza il più ampio termine previsto dal comma 8 non può essere qualificato come trattamento di maggior favore per il fisco) ed anzi è da precisare che la rettifica di cui al comma 8 non esonera il dichiarante dall'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse» (Cass. civ. Sez. V, Sent., 04-04-2012, n. 5373).

Gli Onorevoli interroganti evidenziano, inoltre, che i contribuenti in genere vengono a conoscenza degli errori commessi a proprio sfavore attraverso la comunicazione di irregolarità, scaturita dal controllo della dichiarazione, che viene recapitata quando il termine di presentazione della dichiarazione integrativa a favore è ormai scaduto.

Con riferimento a tale considerazione l'Agenzia delle entrate ritiene opportuno evidenziare che le irregolarità rilevate in esito al controllo delle dichiarazioni sono generalmente relative ad errori che il contribuente ha commesso a proprio favore e non a proprio sfavore; inoltre, per oltre il 70 per cento delle dichiarazioni, gli esiti del controllo sono comunicati prima del termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

In conclusione, giova rilevare che un eventuale intervento legislativo che garantisca l'uniformità dei termini di integra-

zione delle dichiarazioni dei redditi, seppure ispirato a finalità che sembrerebbero coerenti con le disposizioni cd. «cambia verso» introdotte a partire dalla Legge di Stabilità per il 2015, necessita di adeguati approfondimenti istruttori in quanto la sua concreta attuazione dovrebbe, almeno, prevedere la riapertura dei termini per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria in caso di presentazione di dichiarazione integrativa; ipotesi questa già prevista, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 640, legge stabilità 2015 nei casi di ravvedimento e dichiarazione integrativa a sfavore (modifica all'articolo 2, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 322/98), secondo cui il termine di decadenza per le attività di liquidazione ed accertamento decorre dall'invio della dichiarazione integrativa (limitatamente agli elementi oggetto di integrazione).

Potrebbe quindi valutarsi una modifica normativa che consenta di uniformare i termini per la rettifica delle dichiarazioni tributarie, salva la preclusione alla compensazione ex articolo 17 decreto legislativo 241/97 nei casi di integrativa a favore presentata oltre l'anno, per evidenti problemi di controllo ed incrocio dei dati.

Un intervento normativo dovrebbe, inoltre, tenere in debito conto il necessario adeguamento delle procedure di elaborazione informatizzata attualmente esistenti.